



Neoassunti già a rischio

Il Consiglio di stato rigetta l'appello del Mpi

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti neoimmessi in ruolo, che sono stati tratti dagli ultimi posti delle graduatorie permanenti, rischiano di essere licenziati. È uno degli effetti di un'ordinanza del Consiglio di stato, con la quale è stato accertato il diritto a tre punti, nelle graduatorie a esaurimento di III fascia, per i precari che hanno conseguito un titolo di perfezionamento di 1.500 ore e 60 crediti. La decisione è stata pronunciata dalla sesta sezione (n. 518 del 15 gennaio scorso), che ha rigettato l'appello proposto dal ministero della pubblica istruzione, con il quale era stata impugnata un'ordinanza del Tar del Lazio che aveva disposto in tal senso.

Sembrirebbe essere giunto in dirittura d'arrivo, dunque, il contenzioso che oppone diverse centinaia di docenti precari del Lazio e della Basilicata ai rispettivi uffici scolastici.

Il motivo del contendere è costituito dal fatto che gli uffici di queste due regioni, in controtendenza con l'orientamento seguito da tutti gli altri uffici regionali, hanno attribuito un solo punto per ogni corso di perfezionamento di 1.500 ore e 60 crediti, in luogo dei tre previsti dalla normativa. E ciò ha danneggiato centinaia e centinaia di precari, che avevano conseguito questi titoli e che, in alcuni casi, si sono visti sfuggire l'immissione in ruolo sotto il naso.



Paolo Salvatore

Di qui il proliferare di ricorsi al Tar del Lazio e della Basilicata, che si sono risolti positivamente per i ricorrenti. E dunque, l'amministrazione scolastica ha dovuto impugnare le rispettive decisioni, sia nel Lazio sia in Basilicata. Ma il Consiglio di stato, presieduto da Paolo Salvatore, ha già dato un primo responso: i tre punti vanno assegnati e non c'è da discutere. È facile prevedere, a questo punto, anche l'esito delle centinaia di analoghi ricorsi ancora pendenti davanti ai giudici di primo grado. Che con ogni

probabilità si tradurranno in altrettante pronunce di condanna dell'amministrazione.

Si apre dunque uno scenario inquietante. Nonostante siamo ormai alla fine del primo quadrimestre, gli uffici scolastici dovranno necessariamente dare esecuzione ai provvedimenti dei giudici amministrativi. Prima di tutto dovranno rimettere mano alle graduatorie a esaurimento assegnando i punteggi spettanti. E poi dovranno disporre gli aggiustamenti necessari a implementare le nuove situazioni di diritto

Sei Ata? La parità non vale

Il servizio prestato dal personale ausiliario, tecnico e amministrativo nelle scuole paritarie non vale per le graduatorie a esaurimento. Lo ha stabilito il Consiglio di stato con una sentenza depositata il 7 gennaio scorso (n. 6, VI sezione). La regola che consente ai docenti di far valere il servizio nelle paritarie nelle graduatorie a esaurimento, come se fosse stato prestato nella scuola statale, infatti, è una norma eccezionale. E dunque non può essere applicata al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Il ricorso era stato presentato da un precario, che aveva chiesto a un ufficio scolastico provinciale la valutazione di periodi prestati in un istituto paritario nelle graduatorie per le qualifiche di Ata. Ma l'ufficio non aveva riconosciuto il punteggio perché la normativa non lo prevede (decreto il 19 aprile 2001, n. 75, e decreto 13 dicembre 2000, n. 430). Il lavoratore, però, non si era rassegnato e aveva presentato ricorso al Tar della Campania argomentando che vi fosse stata una disparità di trattamento tra docenti e non docenti a tutto svantaggio di questi ultimi. Il Tar, però, aveva rigettato il ricorso e il lavoratore aveva impugnato la decisione davanti al Consiglio di stato. I giudici di secondo grado, però, hanno respinto l'appello: il personale Ata non rientra tra i soggetti destinatari della parificazione del servizio, e non gli è applicabile in via estensiva.

Carlo Forte

che insorgeranno in capo ai docenti interessati. In sostanza, potrebbero saltare un numero imprecisato di immissioni in ruolo già effettuate e potrebbero scattare dei licenziamenti anche di supplenti che sono già in cattedra. Sempre che l'amministrazione non decida di confermare le assunzioni già effettuate disponendo ulteriori assunzioni per ottemperare alle decisioni dei giudici amministrativi. E in più, i docenti danneggiati potrebbero intentare azioni risarcitorie davanti al giudice ordinario, chiedendo, oltre al versa-

mento delle eventuali retribuzioni non incassate, anche il rimborso delle maggiori spese sostenute per essere stati costretti ad accettare sedi più lontane da casa rispetto a quelle cui avrebbero avuto diritto.

I lettori possono segnalare le sentenze o i ricorsi di maggiore interesse (con i relativi elementi identificativi) all'indirizzo: aziendascola@class.it

Materne, sì all'assicurazione



Le maestre di scuola dell'infanzia sono assicurate contro gli infortuni sul lavoro. Lo ha fatto sapere la direzione centrale prestazioni, ufficio III, dell'Inail in risposta a un quesito posto dalla federazione Gilda-Unams (nota 25 gennaio 2008). L'istituto ha chiarito che le insegnanti di scuola dell'infanzia sono assicurate perché svolgono in modo abituale, sistematico e non occasionale attività ludico-motoria. E queste attività, praticate nelle scuole elementari e materne, sono assimilate alle esercitazioni pratiche descritte nella

circolare Inail n. 28/2003.

Questo orientamento, peraltro, è stato ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17334/20995, laddove si afferma che l'assicurazione deve essere estesa non già a tutti gli insegnanti, giacché non possono essere compresi coloro che impartiscono agli alunni nozioni esclusivamente teoriche, ma solo quegli insegnanti che sono soggetti, per la natura manuale della loro attività, a un rischio non generico ma specifico di infortunio sul lavoro. L'istituto ha chiarito, inoltre, che una volta entrati nel campo di applicazione della tutela degli insegnanti, al pari di tutti gli altri lavoratori, sono tutelati per tutti i rischi collegati alle diverse finalità e condizioni lavorative, con il solo limite del rischio elettivo. E cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

Carlo Forte

La discrezionalità ai prof deve essere ampia

Il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico in base a un'attività valutativa discrezionale, pur potendo spaziare solo entro la banda di oscillazione indicata nella tabella allegata al dpr n. 323/98.

L'ampia tutela della discrezionalità è stata sancita dal Tar del Veneto con la sentenza n. 17 del 9 gennaio 2008. Il ricorso riguardava la domanda di annullamento di un giudizio con cui il consiglio di classe di un liceo statale aveva assegnato a un'alunna la votazione finale di 99 su 100 (anziché di 100 su 100, come preteso dall'interessata davanti ai giudici) all'esame di stato (sessione 2003-2004). Nel ricorso la studentessa, che aveva conse-



guito, nello scrutinio finale, una media dei voti di 8,17, lamentava l'insufficienza e l'illegittimità dell'assegnazione di sette punti, anziché di otto, per il credito scolastico relativo all'anno scolastico 2003-2004, sostenendo in particolare che il consiglio di classe non aveva adeguatamente considerato l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative e aveva inoltre trascurato di valutare la frequenza, certificata e riconosciuta, di un corso di sassofono al conservatorio, corso

da ritenersi di notevole valore culturale.

Il Tar ha respinto il ricorso. In primo luogo i giudici hanno ricordato che l'attribuzione a uno studente, da parte del consiglio di classe, di un determinato punteggio a titolo di credito scolastico è espressione di un'attività valutativa di carattere tecnico-discrezionale, come tale censurabile dal Tar in un giudizio di legittimità soltanto sotto i profili dell'illogicità manifesta, della palese contraddittorietà e del travisamento di fatti decisivi, nella specie inesistenti. In secondo luogo il collegio, dopo avere rammentato che in base alla tabella allegata al decreto n. 323 del 1998 se la media dei voti è tra l'8 e il 10 il credito scolastico può oscillare tra il 7 e l'8, nell'ambito cioè della

banda di oscillazione richiamata nella tabella, ha osservato che nel caso specifico la media dei voti della ricorrente (8,17) si collocava in una fascia assai vicina al limite inferiore di 8, sicché l'attribuzione di 7 punti per credito scolastico andava ritenuta immune dai vizi prospettati, anche a voler tenere conto della partecipazione al corso di sassofono, esperienza esterna alla quale i criteri approvati dal liceo assegnano un 0,25 a titolo di credito formativo.

Francesca De Nardi